

Reg. Pubbl. n. 961
del 13/12/2018

COMUNE DI CASALINO
Provincia di Novara

**BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE
PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE (L.R. n. 3/2010 s.m.i.)**

E' indetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima, presso l'immobile sito in Casalino (NO), Via Maglio, 20.

Requisiti per partecipare al bando

[da possedere alla data del 14.09.2018 (*data di approvazione del bando*)]

Possono partecipare al presente bando i richiedenti tutti i cittadini che siano residenti o prestino attività lavorativa da almeno cinque anni nei Comuni dell'ambito territoriale n. 29 ricompresi nell'ATC Piemonte Nord, ovvero Biandrate, Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Fara Novarese, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Nibbiola, Novara, Recetto, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Terdobbiate, Tornaco, Vespolate, Vicolungo.

I richiedenti e gli altri componenti il nucleo devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall'art. 3 della L.R. n. 3/2010:

- non essere titolari di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;
- non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima superiore a:

• 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone
• 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone
• 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone
• 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone

- non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo all'ultima dichiarazione fiscale, non superiore a € 21.034,41.



Appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco

Gli appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010, possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a (residenza nell'ambito territoriale) e lettera i (indicatore della situazione economica), della legge regionale medesima.

Definizione di nucleo richiedente

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i.. Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro. Il periodo di un anno di cui al comma 1 non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente

Determinazione del canone di locazione

Agli alloggi di edilizia sociale assegnati a seguito del presente bando sarà applicato un canone di locazione determinato ai sensi del "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011.

Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate sugli appositi moduli in distribuzione presso il Comune di Casalino e la sede dell'ATC Piemonte Nordi, in Via Boschi 2 a Novara e inviate entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 31.01.2019.

E' consentito l'inoltro delle domande con le seguenti modalità:

- Con Raccomandata A/R al seguente recapito: Comune di Casalino, Via San Pietro, 3 – 28060 CASALINO (NO).

- Via Pec al seguente recapito: casalino@cert.ruparpiemonte.it.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 15 giorni.

Documentazione

Alla domanda di partecipazione al presente bando devono essere allegati i documenti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indicati nella modulistica fornita dal Comune.

